I REGIMI CONTABILI.

La scelta del regime contabile avviene all'inizio dell'attività, contestualmente all'attribuzione della partita IVA ed in relazione al volume di affari presunto. Il volume di affari realizzato determinerà, di anno in anno, il regime contabile per l'anno successivo. E' sempre possibile optare nel modello di dichiarazione fiscale per un diverso regime contabile. L'opzione normalmente è vincolante almeno per un anno.

I regimi contabili che possono essere scelti sono:

REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITIORIALI.

Questo regime è consentito alle imprese individuali che iniziano un'attività di impresa, limitatamente ai primi tre anni, a condizione che:

- Il contribuente non abbia esercitato, negli ultimi tre anni un'attività di impresa nemmeno in qualità di socio o collaboratore di impresa familiare.
- La nuova attività non deve rappresentare la continuazione di attività in precedenza svolta dallo stesso soggetto in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo.
- Siano correttamente osservati gli obblighi previdenziali (INPS), assicurativi (INAIL) ed amministrativi.
- I ricavi non siano superiori a € 30.987,41 per le imprese che svolgono attività di prestazione di servizi o € 61.974,83 per le imprese che esercitano attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Questi contribuenti non devono tenere alcun registro contabile.

REGIME DEI MINIMI.

Tale regime è quello naturale per le imprese individuali (anche con impresa familiare) che presumono di possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:

- Ricavi/compensi nell'anno precedente inferiori od uguali a € 30.000 (da ragguagliare ad anno)
- Assenza di cessioni all'esportazioni ed assimilate
- Assenza di spese per lavoro dipendente e/o assimilato
- Assenza di erogazione di compensi agli associati in partecipazione d'opera
- Acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni
 precedenti a quello di entrata nel regime, superiore a € 15.000,00. Nel calcolo del limite,
 devono essere ricompresi anche i canoni di locazione dei beni immobili.

I contribuenti che adottano tale regime determinano il loro reddito di impresa con criterio di cassa, pagando le imposte sulla differenza tra i ricavi e compensi incassati nell'anno solare e l'ammontare delle spese pagate nello stesso periodo.

Questi contribuenti non devono tenere alcun registro contabile.

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

L'articolo 27 della legge 111/2011, introduce il nuovo regime fiscale di vantaggio per 'imprenditoria giovanile, i cd. "Nuovi minimi". Potranno beneficiare dell'agevolazione coloro che iniziano una nuova attività a partire dal 1.1.2012 o che l'hanno già intrapresa, ma solo dopo il 1.1.2008. La semplificazione sarà valida per il 1° anno di applicazione e per i 4 successivi. Per i giovani però, la durata della permanenza nel regime dei nuovi minimi è prorogata fino al compimento del 35° anno di età. La novità dell'agevolazione è la riduzione dell'imposta sostitutiva che dal 20% passerà al 5%, ma non tutti possono goderne, essendo previsti i seguenti appositi requisiti:

- 1. aver iniziato un'attività a partire dal 01.01.2012 o comunque dopo il 01.01.2008;
- 2. <u>non</u> aver esercitato nel triennio precedente attività artistica, professionale, <u>d'impresa</u> (anche in forma associata o familiare);
- 3. l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo e, nel caso in cui venga proseguita attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto (come ad esempio in caso di cessione di azienda), resta il limite dei 30.000 € di ricavi. Tale limite non deve essere stato superato nel periodo d'imposta precedente.

Restano in ogni caso fermi i requisiti standard dei "vecchi" minimi, ovvero:

- Ricavi/compensi nell'anno precedente inferiori od uguali a € 30.000 (da ragguagliare ad anno)
- Assenza di cessioni all'esportazioni ed assimilate
- Assenza di spese per lavoro dipendente e/o assimilato
- Assenza di erogazione di compensi agli associati in partecipazione d'opera
- Acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, superiore a € 15.000,00. Nel calcolo del limite, devono essere ricompresi anche i canoni di locazione dei beni immobili.

I contribuenti che adottano tale regime determinano il loro reddito di impresa con criterio di cassa, pagando le imposte sulla differenza tra i ricavi e compensi incassati nell'anno solare e l'ammontare delle spese pagate nello stesso periodo.

Questi contribuenti non devono tenere alcun registro contabile.

IL REGIME DEGLI EX MINIMI.

Con l'introduzione dei nuovi minimi, ecco che nasce così il cd. regime degli "ex minimi", ovvero coloro che posseggono i requisiti, ma che hanno iniziato l'attività prima del 31.12.2007. Essi non potranno più beneficiare dalle agevolazioni finora conosciute, infatti le semplificazioni saranno così ridotte:

- 1. resta l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
- 2. esonero dalle liquidazioni e versamenti periodici dell'IVA, ma dovranno presentare la dichiarazione annuale IVA;
- 3. rimane il non assoggettamento all'IRAP;
- 4. il reddito d'impresa o di lavoro autonomo va determinato con i criteri ordinari di competenza, applicando le aliquote IRPEF e le relative addizionali al posto dell'imposta sostitutiva;
- 5. restano applicabili gli studi di settore e parametri.

Relativamente al passaggio dal regime dei "vecchi" minimi al regime degli Ex Minimi, il contribuente dovrà cambiare la modalità di determinazione del reddito, <u>passando dal "criterio di cassa" al "criterio di competenza" con il pagamento delle normali imposte dirette. Ciò comporta delle modifiche per quanto riguarda adempimenti ed integrazioni, infatti:</u>

- sarà dovuta l'IVA relativa alle operazioni effettuate in corso d'anno. Dovrà quindi essere emessa fattura con applicazione dell'IVA a titolo di rivalsa, mentre l'Iva sugli acquisti sarà detraibile; nel passaggio dal regime dei minimi a quello degli ex minimi si pone anche la problematica della ripresa dell'Iva non detratta sugli acquisti effettuati durante il periodo di vigenza del regime minimo;
- dovranno essere controllate le fatture per valutare a quale periodo d'imposta si riferiscono (data pagamento);
- in caso di perdite pregresse non compensate nell'anno, dovranno essere indicate nel quadro RS del modello UNICO.

Come già sopra detto, restano alcune agevolazioni in campo IRAP, scritture contabili, liquidazioni e versamenti periodici...

CONTABILITA' SEMPLIFICATA.

- Ricavi inferiori a € 400.000,00 per le attività di prestazione di servizi.
- Ricavi inferiori a € 700.000,00 per le atre attività.

I contribuenti in regime di contabilità semplificata devono tenere tutti i registri prescritti ai fini IVA ed il registro dei beni ammortizzabili.

CONTABILITA' GENERALE.

- Ricavi superiori a € 400.000,00 per le attività di prestazione di servizi.
- Ricavi inferiori a € 700.000,00 per le atre attività.

I contribuenti in regime di contabilità ordinaria devono tenere oltre ai registri IVA ed al registro dei beni ammortizzabili, il libro giornale ed il libro degli inventari.

IVA

REGIME DEI MINIMI.

Questo regime prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. Nelle fatture emesse infatti non si dovrà indicare l'IVA ma dovrà essere riportata la seguente dicitura" Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 della legge finanziaria per il 2008". Sulla fattura emessa, se di importo superiore a € 77,47, deve essere apposta una marca da bollo di € 1,81.

L'IVA pagata sugli acquisti non può essere detratta. In sostanza i soggetti che adottano tale regime non devono effettuare versamenti IVA.

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI.

Anche questo regime prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. Nelle fatture emesse infatti non si dovrà indicare l'IVA ma dovrà essere riportata la seguente dicitura" Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 della legge finanziaria per il 2008". Sulla fattura emessa, se di importo superiore a € 77,47, deve essere apposta una marca da bollo di € 1.81.

L'IVA pagata sugli acquisti non può essere detratta. In sostanza i soggetti che adottano tale regime non devono effettuare versamenti IVA.

- 1. Nessun adempimento IVA, tranne l'obbligo di certificare i corrispettivi con fattura, ricevute fiscali o scontrino fiscale, di numerare e conservare le fatture di acquisto, di presentare gli elenchi Intrastat e di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari;
- 2. esonero dalla tenuta delle scritture contabili.

REGIME PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE, CONTABILITA' SEMPLIFICATA, CONTABILITA' ORDINARIA.

Questi soggetti hanno in pratica il ruolo di esattore per conto dello Stato; riscuotono l'imposta dai clienti, la pagano ai fornitori sugli acquisti, versando la differenza periodicamente. In pratica la formula è IVA vendite – IVA acquisti = IMPOSTA DA VERSARE.

Per i contribuenti in contabilità semplificata od ordinaria, il calcolo ed il versamento devono essere effettuati con la seguente periodicità:

- Mensile: per le imprese con volume di affari non superiore a € 309.874,14 in caso di attività di prestazione di servizi ed a € 516.456,90 in caso di esercizio di altre attività, con possibilità di opzione per il versamento trimestrale, con l'aggiunta di interessi nella misura fissa dell'1%.
- Mensile: per le imprese che superano i precedenti limiti, senza possibilità di opzione.

Per tutti i contribuenti ed indipendentemente dalla periodicità dei versamenti, c'è l'obbligo di versare entro il giorno 27 dicembre un acconto IVA pari all'88% dei versamenti eseguiti per il mese di dicembre dell'anno precedente per i mensili, o all'88% dei versamenti eseguiti con la dichiarazione annuale IVA dell'anno precedente, per i trimestrali.

Sugli acquisti, l'IVA è detraibile solo se la spesa riguarda l'attività di impresa. In alcuni casi l'IVA non è detraibile anche se riguarda acquisti dell'impresa, o lo è solo parzialmente come ad esempio per le spese di acquisto, gestione, manutenzione e riparazioni di autovetture.

REDDITO.

REGIME DEI MINIMI.

Il reddito di questi contribuenti è determinato con il criterio di cassa ed è dato dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi incassati nell'anno solare e l'ammontare delle spese pagate nel medesimo periodo; concorrono a formare il reddito anche le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalla vendita di beni strumentali.

Il reddito così determinato è assoggettato ad imposta sostitutiva (dell'IRPEF, addizionali IRPEF ed IRAP) del 20%. Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine previsto

per il versamento a saldo dell'IRPEF e non sono dovuti acconti per l'anno successivo. Il reddito sottoposto a tassazione sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo. E' possibile fuoriuscire dal regime anche per volontà del contribuente che può optare per il regime semplificato o per quello ordinario. L'opzione in questo caso è vincolante per tre anni.

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Anche il reddito di questi contribuenti è determinato con il criterio di cassa ed è dato dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi incassati nell'anno solare e l'ammontare delle spese pagate nel medesimo periodo; concorrono a formare il reddito anche le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalla vendita di beni strumentali.

Il reddito così determinato è assoggettato ad imposta sostitutiva (dell'IRPEF, addizionali IRPEF ed IRAP) del 5%. Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'IRPEF e non sono dovuti acconti per l'anno successivo. Il reddito sottoposto a tassazione sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo. E' possibile fuoriuscire dal regime anche per volontà del contribuente che può optare per il regime semplificato o per quello ordinario. L'opzione in questo caso è vincolante per tre anni.

REGIME NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE, CONTABILITA' SEMPLIFICATA, CONTABILITA' ORDINARIA.

Il reddito di impresa viene determinato con il criterio di competenza ed è costituito dalla differenza fra i componenti positivi e quelli negativi. Tra i principali componenti positivi si indicano: i ricavi, le plusvalenze, le sopravvenienze attive, gli interessi attivi, i proventi immobiliari, le rimanenze finali; tra quelli negativi si annovera: ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo relativo all'attività esercitata, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli interessi passivi, le rimanenze iniziali. I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito di impresa nel periodo di imposta di competenza ad eccezione delle imposte deducibili che devono essere dedotte nell'esercizio di pagamento.

In merito ad alcuni componenti positivi e negativi sono previste alcune particolarità come ad esempio:

- 1. il costo di acquisto dei beni strumentali per l'attività non è integralmente deducibile nell'anno di acquisto se il costo è superiore a € 516,6, ma viene dedotto in più anni tramite quote di ammortamento;
- 2. la plusvalenza derivante dalla vendita di un bene strumentale può essere dichiarata per quote costanti nell'esercizio in cui è stata realizzata e nei quattro successivi se il bene ceduto era posseduto da almeno tre anni.
- 3. Per gli autotrasportatori c/terzi è prevista una deduzione forfait a fronte di spese non documentate.
- 4. i costi sostenuti per l'acquisizione di materie prime, merci, servizi, materie di consumo ecc.. che al termine dell'anno non sono stati impiegati o che non sono stati venduti, non sono di competenza dell'anno e pertanto, devono essere rinviati al futuro come rimanenze finali.
- 5. gli interessi passivi sono deducibili solo se effettivamente riferiti a prestiti per l'attività oppure se maturati su un conto corrente bancario o postale intestato alla ditta e utilizzato solo per le operazioni aziendali.

STUDI DI SETTORE.

Il reddito di impresa (o meglio i ricavi dell'impresa), determinato per differenza tra i componenti positivi e quelli negativi (con le particolarità sopra descritte), deve poi essere confrontato con il risultato derivante dall'applicazione degli studi di settore. Gli studi di settore sono uno strumento di misurazione della congruità del reddito dichiarato. Misurazione che viene effettuata valutando le caratteristiche strutturali dell'impresa (numero dei dipendenti, ubicazione e caratteristiche del locale, consumi di energia, modalità di svolgimento dell'attività, ecc...) oltre ai dati contabili (costi di acquisto di materie prime, costi per i lavoratori dipendenti, valore dei beni strumentali utilizzati, ecc...) I dati sono la base per un calcolo matematico attraverso uno strumento software, il cui risultato finale è il reddito che il Fisco si attende dal contribuente. Il contribuente, se dichiara un reddito di impresa inferiore a quello calcolato dagli Studi di settore, ha la facoltà (e non l'obbligo) di adeguarsi, integrando la dichiarazione dei redditi dell'importo mancante per raggiungere la congruità, che si completa con il versamento dell'IVA relativa all'adeguamento entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Gli studi di settore sono ormai previsti per la quasi

totalità dei contribuenti; coloro che svolgono un'attività per la quale non è stato elaborato lo studio, sono soggetti ai Parametri. Questi ultimi sono anch'essi uno strumento di valutazione del reddito di impresa meno evoluto rispetto agli studi. Il meccanismo di applicazione è molto simile a quello degli studi; ne differisce per i dati presi a base per il calcolo, che sono solo quelli contabili. Per il primo periodo di imposta di inizio attività (salvo casi particolari di continuazione di fatto di una attività già esercitata in precedenza) il contribuente è escluso dall'applicazione degli studi di settore.

Il contribuente che ha adottato il regime dei minimi è esonerato dal calcolo degli Studi di Settore.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF.

Il reddito di impresa, viene attribuito ai fini della tassazione diretta in base alle sequenti modalità:

- interamente al titolare, in presenza di impresa individuale;
- al titolare per almeno il 51% ed il rimanente ai collaboratori familiari, nel caso di impresa familiare:
- ai soci in base alle percentuali di partecipazione agli utili indicate nell'atto costitutivo della società di persone oppure se nulla è specificato, in base alle quote di Capitale sociale possedute.

Il reddito così attribuito viene assoggettato ad IRPEF in base alle aliquote progressive a scaglioni previste dalla legge; le addizionali regionali e comunali sono fissate in piena autonomia dal Comune e dalla Regione.

Le imposte dirette come sopra individuate, vengono versate esclusivamente per via telematica e salvo proroghe particolari, entro il 16 giugno dell'anno per la parte a saldo dovuta per l'anno precedente e per la parte in acconto per l'anno in corso; entro il 30 novembre per la seconda rata di acconto per l'anno in corso.

IRAP.

L'imposta regionale sulle attività produttive si calcola applicando l'aliquota del 3,9% al valore della produzione regionale. Il valore della produzione che rappresenta la base imponibile dell'imposta, è costituito in linea di massima, dalla differenza tra i componenti positivi quali i ricavi delle vendite e delle prestazioni + gli incrementi delle rimanenze + gli altri proventi ed i componenti negativi come il costo di acquisto delle materie prime, sussidiarie, merci, il costo di acquisto dei servizi, il costo di godimento dei beni di terzi, i canoni di locazione, gli ammortamenti, gli oneri diversi di gestione ecc...Sono comunque esclusi dalla determinazione della base imponibile ai fini IRAP:

- i costi per il personale dipendente (salvo alcune deduzioni previste per legge) ed i costi in genere per le collaborazioni coordinate e continuative, per il lavoro occasionale, per le partecipazioni agli utili degli associati
- gli interessi passivi e quelli attivi;
- gli oneri ed i proventi di natura straordinaria
- le svalutazioni
- le perdite su crediti.

In diminuzione del valore della produzione così come sopra individuato, sono concesse alcune deduzioni legate ai costi per il lavoro dipendente.

L'IRAP, così come l'IRPEF e le addizionali, deve essere versata esclusivamente per via telematica e salvo proroghe particolari, entro il 16 giugno dell'anno per la parte a saldo dovuta per l'anno precedente e per la parte in acconto per l'anno in corso; entro il 30 novembre per la seconda rata di acconto per l'anno in corso.

RITENUTE ALLA FONTE.

Le imprese individuali o familiari e le società che usufruiscono nell'esercizio della loro attività delle prestazioni di un professionista (notaio, avvocato ecc...) o di un agente di commercio, devono assoggettare a ritenuta il compenso a questi spettante e corrisposto; si tratta in pratica di decurtare il compenso da pagare a questi soggetti di un importo definito sulla base delle vigenti aliquote (es. 20% per i professionisti) da versare telematicamente tramite il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi. Una eccezione è

rappresentata dalle imprese che erogano compensi a non più di tre professionisti e per un importo complessivo non superiore a € 5.164,57; questi soggetti potranno versare le ritenute entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (16 giugno dell'anno successivo all'effettuazione delle ritenute)

Entro il 28 Febbraio dell'anno successivo andrà rilasciata ai soggetti che hanno subito la ritenuta (notaio, avvocato, ecc...) un'apposita certificazione.

ICI.

L'imposta comunale sugli immobili è dovuta da tutti coloro che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. La base imponibile è costituita dal valore di questi beni; per i fabbricati il valore varia a seconda della categoria catastale (A, B, C,D,C1,A10), per i terreni agricoli viene assunto il reddito dominicale (rivalutato del 25%) moltiplicato per 75, per le aree fabbricabili viene assunto il valore commerciale.